

CIRCOLO CULTURALE ASTROFILI TRIESTE

STATUTO

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituita un'organizzazione di volontariato denominata Circolo Culturale Astrofili Trieste **OdV**, di seguito detta brevemente CCAT OdV con sede a Trieste.
2. Il CCAT OdV è riconosciuta e costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votato dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

STATUTO

1. Il CCAT OdV è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 3

CARATTERE ASSOCIATIVO

1. Il CCAT OdV è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa, razziale e non ha fini di lucro; intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. La struttura ed i contenuti del CCAT OdV sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività del CCAT OdV.
4. Il CCAT OdV si ispira ai principi del **D.L. 117/2017**

Art. 4

FINALITÀ

1. Il CCAT OdV viene costituito al fine di:
 - a) contribuire allo studio ed alla ricerca nelle varie branche dell'astronomia e di ogni disciplina scientifica afferente;
 - b) promuovere, attraverso la divulgazione verso la società civile, la conoscenza dei sopracitati argomenti, in particolare verso le fasce meno attive quali quella giovanile e quella senile;
 - c) promuovere, presso i consociati, la cultura necessaria per il perseguimento dei precedenti punti.
2. È fatto esplicito divieto al CCAT OdV di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. Il CCAT OdV potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D.M - Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni **e tenuto conto di quanto disposto nel DL 117/2017.**

Titolo II: RISORSE ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 5 PATRIMONIO

1. Il patrimonio del CCAT OdV è formato:
 - a) dalle entrate che sono costituite come segue:
 - i. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;
 - ii. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere e altre persone fisiche e giuridiche;
 - iii. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie del CCAT OdV; in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - iv. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive esclusivamente marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - b) dai beni del CCAT OdV, siano essi immobili, mobili, e mobili registrati.
2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dal CCAT OdV e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti al CCAT OdV sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del CCAT OdV e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il patrimonio del CCAT Odv , comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' vietata la distribuzione , anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi del scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di febbraio di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte del CCAT OdV è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SUL PATRIMONIO SOCIALE

1. Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita del CCAT OdV, salvo che la destinazione o

distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8 RESPONSABILITÀ

1. Il CCAT OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Il CCAT OdV risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
3. Il CCAT OdV, previa delibera dell' Organo di Amministrazione , può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III: ASSOCIATI

Art. 9 AMMISSIONE

1. Al CCAT OdV può associarsi ogni persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, senza distinzione di paese d'origine, di sesso, razza e religione, che si riconosca negli obiettivi perseguiti dal CCAT OdV o altra **Organizzazione del Volontariato appartenente al terzo settore e senza scopo di lucro.**
2. **Il CCAT OdV dovrà essere costituito da un numero non inferiore ai 7 associati se persone fisiche o a non meno di tre organizzazioni del volontariato.**
3. L'ammissione dei soci viene su presentazione di apposita domanda compilata da parte del richiedente e consegnata ad uno dei membri dell' Organo di Amministrazione , deliberata da quest'ultimo, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale; l'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
4. La qualità di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
5. È prevista la figura del socio onorario, per quelle persone fisiche che, in vario modo, si siano rese utili al CCAT OdV; il titolo di socio onorario viene conferito, dopo attenta valutazione, dall'Assemblea su proposta dell' Organo di Amministrazione.

Art. 10 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi del CCAT OdV, di eleggerli e di approvare i bilanci.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, effettuate nell'interesse del CCAT OdV, e preventivamente autorizzate dal Organo di Amministrazione entro i limiti fissati dall'Assemblea.
5. Si possono prevedere delle quote associative ridotte, per chi fa parte di uno stesso nucleo

familiare e per coloro che risiedono al di fuori dalla Provincia di Trieste.

Art. 11
DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore del CCAT OdV senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi del CCAT OdV, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito; tutte le cariche associative sono gratuite.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno del CCAT OdV deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà approvato dall'Assemblea, su proposta del Organo di Amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12
RECESSO ED ESCLUSIONE

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dal CCAT OdV dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella del CCAT OdV, può essere escluso dal CCAT OdV con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo IV: ORGANI DELL'CCAT ODV

Art. 13
ORGANI

1. Sono organi dell' CCAT OdV:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l' Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente.

Art. 14
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CCAT OdV ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente; è prevista la possibilità

di farsi rappresentare, tramite delega scritta, in Assemblea da un altro socio il quale non potrà presentare più di una delega.

Art. 15 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, tramite posta elettronica e/o messaggio SMS, nonché tramite l'affissione all'albo presso la sede sociale.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione di bilanci preventivo e consuntivo, entro il mese di marzo.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del mandato degli organi del CCAT OdV, al fine di eleggerne di nuovi.
5. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (una) ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le votazioni, di regola, avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto; l'Assemblea può decidere di derogare su questo ultimo punto, per brevità, solamente per l'elezione degli organi sociali.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei soci.
4. Per deliberare lo scioglimento del CCAT OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18 VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto da questi e dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati i quali hanno il pieno diritto di trarne copia.

Art. 19 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. All'Assemblea spettano i compiti previsti dall'art.25 c.1 del D. Lgs 117/2017 ed in particolare:
 - a) in sede ordinaria:
 - i. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell' Organo di Amministrazione;
 - ii. nominare e revocare i membri dell' Organo di Amministrazione ed il Presidente;
 - iii. fissare, su proposta del Organo di Amministrazione, il contributo annuale e i limiti di rimborso delle spese;
 - iv. deliberare sulle direttive d'ordine generale del CCAT OdV e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
 - v. deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.
 - b) In sede straordinaria
 - i. deliberare sullo scioglimento del CCAT OdV;
 - ii. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - iii. deliberare sul trasferimento della sede del CCAT OdV;
 - iv. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall' Organo di Amministrazione.

Art. 20 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L' Organo di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 Amministratori eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l' Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti, oppure, ove non applicabile, con la cooptazione di un altro socio idoneo.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto a un voto e non è ammessa delega.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l' Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo posta elettronica o comunicazione telefonica diretta.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente, l' Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Referente tecnico.
7. Tali cariche possono sovrapporsi in più di una per componente dell' Organo di Amministrazione ed in tal caso i componenti senza carica assumono il ruolo di Amministratori.

Art. 21 DURATA E FUNZIONI

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 2 (due) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L' Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive del CCAT OdV, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni 4 (quattro) mesi oppure quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) membri; in tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L' Organo di Amministrazione:

- a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione del CCAT OdV e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio del CCAT OdV;
 - e) sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - f) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - g) provvede a ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
 - h) si riserva il potere di non ammettere a determinate attività del CCAT OdV e all'uso delle attrezzature tecniche sociali, le persone che non presentino una adeguata formazione e preparazione ai fini di garantire la loro sicurezza e incolumità.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 3 (tre), i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto. Il tetto per i loro eventuali compensi e/o parcelle viene preventivamente approvato dall'Assemblea.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta il CCAT OdV e compie tutti gli atti giuridici che impegnano lo stesso CCAT OdV.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione affidandone la custodia al Segretario.
5. In caso di dimissioni o decesso del Presidente subentra, nelle sue funzioni, il Vicepresidente in carica, fino allo scadere del mandato; nella prima seduta utile, la composizione del Organo di Amministrazione verrà integrata secondo le procedure previste nell'Art. 20 capo 2.

Art. 23

IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è il primo degli amministratori ed opera a stretto contatto con il Presidente.
2. Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Svolge le funzioni che il Presidente gli delega.
4. Sostituisce il Presidente in caso di sua impossibilità temporanea e nei casi previsti dall'Art. 22 capo 5.

Art. 24

IL SEGRETARIO

1. Il CCAT OdV ha un segretario nominato all'interno del Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative e, inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell' Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta della corrispondenza del CCAT OdV;
- c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, dei libri dei verbali, copia dello statuto e dei regolamenti, della modulistica e di ogni altro documento inerente Il CCAT OdV, salvo quelli espressamente previsti per le altre cariche.

Art. 25

IL TESORIERE

1. Il CCAT OdV ha un tesoriere (con funzioni di cassa) nominato all'interno dell' Organo di Amministrazione il quale:
 - a) provvede alla tenuta della contabilità, ad assolvere gli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni del CCAT OdV;
 - b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall' Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 26

IL REFERENTE TECNICO

1. Il CCAT OdV ha un Referente tecnico dell'osservatorio nominato all'interno dell' Organo di Amministrazione il quale:
 - a) provvede alla tenuta, manutenzione ed aggiornamento del parco tecnico (telescopi, oculari, montature, accessori ed altri strumenti tecnologici) di proprietà o in usufrutto al CCAT OdV;
 - b) collabora con il Tesoriere all'inventario per gli strumenti di sua competenza.

Titolo V: IL BILANCIO

Art. 27

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Il bilancio dell'CCAT OdV è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno **secondo quanto previsto dall'art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017** .
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono edatti dall' Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale del CCAT OdV almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli; copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il mese di aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del CCAT OdV, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

REGOLAMENTO INTERNO

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni, da elaborarsi a cura dell' Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea.

Art. 29

COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il CCAT OdV e i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede del CCAT OdV.

Art. 30

SCIoglimento

1. Il CCAT OdV si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del c.c.:
 - a) quando il patrimonio sociale è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 del c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività del CCAT OdV, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità **ed in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.**

Art. 31

RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto e per le norme transitorie dal precedente statuto alla piena attuazione del presente, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.